

ALLEGATO C

ORGANISMI COLLEGIALI E INCARICHI A SUPPORTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE

C.1) COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

(Visti: l.r. 7 luglio 2008, n. 20, art. 86; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 57; d.g.r. 22 dicembre 2010, n. 1029, all. I.2; d.g.r. 30 marzo 2011, n. 1464; deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 10 maggio 2011, n. 97)

C.1 - a) Linee guida per la costituzione e il funzionamento

FINALITA'

In attuazione dell'art. 86 della l.r. 20/2008, il presente allegato contiene le linee guida per il funzionamento del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" della Regione Lombardia che sostituisce - unificandoli - il "Comitato per le Pari Opportunità" e il "Comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing*".

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Costituzione e durata del mandato

Il Comitato Unico di Garanzia, di seguito CUG, è unico per Giunta regionale e Consiglio regionale ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale.

Tenuto conto delle trasversalità delle materie oggetto delle competenze, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti, il CUG è costituito in modo da includere rappresentanze di tutto il personale appartenente all'Amministrazione (dirigente e non dirigente).

I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti.

Criteri di Composizione

Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti

supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Consiglio regionale designa uno dei rappresentanti dell'Amministrazione e il suo supplente, individuandoli tra il personale del ruolo consiliare.

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001 le Organizzazioni sindacali ammesse al CUG possiedono una rappresentatività non inferiore al 5% risultante come media del dato associativo e del dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate in Giunta e Consiglio regionale. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie rispetto al totale dei voti espressi in Giunta e Consiglio regionale.

I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

Nomina

Il CUG è nominato con atto del Dirigente competente in materia di organizzazione e personale della Giunta regionale.

Il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti dell'Amministrazione e deve possedere tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.

La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i/le componenti dell'Amministrazione siano dotati/e di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto, essi devono possedere:

- adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
- adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

Al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui sopra, l'Amministrazione fa riferimento ai *curricula* degli/delle interessati/e.

Compiti

Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica su temi riguardanti le politiche di conciliazione vita privata/lavoro, il benessere lavorativo, interventi e progetti idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche (mobbing) e di verifica su esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo.

Relazione annuale

Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale della Regione, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - *mobbing*.

La relazione deve essere trasmessa alla Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Regolamento interno

Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse (*quorum* strutturale e funzionale); verbali; rapporto/i sulle attività; diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti; audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi, etc. .

C.1 - b) Individuazione componenti rappresentanti dell'Amministrazione

Al fine di consentire la trattazione delle tematiche di interesse del CUG che coinvolgono in modo trasversale le diverse professionalità che caratterizzano Regione Lombardia, si individuano i componenti con i relativi supplenti nei seguenti ambiti:

- il dirigente competente in materia di organizzazione e personale o suo delegato, con funzione di Presidente del Comitato;
- un funzionario appartenente alla DC Affari istituzionali e legislativo;
- un funzionario appartenente alla DC Relazioni esterne, internazionali e comunicazione;
- un funzionario appartenente alla UO Organizzazione e personale;
- un funzionario appartenente alla DG Istruzione, formazione e lavoro;
- un funzionario appartenente alla DG Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale;
- un funzionario appartenente alla DG Sanità;
- un rappresentante del Consiglio regionale.

Si demanda al Dirigente competente in materia di organizzazione e personale della Giunta regionale la designazione formale dei componenti come sopra individuati.

C.2) NOI REGIONE@

(Vista: d.g.r. 27 giugno 2008, n. 7531, all. C2)

Il Direttore responsabile dell'organo di comunicazione interna è individuato nel Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e personale.

C.3) CRAL

(Vista: d.g.r. 27 giugno 2008, n. 7531, all. C3)

Il rappresentante dell'Amministrazione nel Consiglio direttivo del CRAL è individuato nel dirigente della struttura competente in materia di servizi alla persona o suo delegato.